

DELIBERAZIONE 29 OTTOBRE 2015
503/2015/S/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONTABILE, AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ONERI NUCLEARI.
EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 ottobre 2015

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e sue modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera c) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 luglio 2008, ARG/elt 103/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 103/08);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2014, 260/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 260/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 254/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 254/2015/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 nonché l’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03 includono, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, i costi relativi alle attività (anche connesse e conseguenti) di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e di chiusura del ciclo del combustibile nucleare (di seguito anche oneri nucleari), effettuate da SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni (di seguito SO.G.I.N.);
- l’Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel prevede che i costi delle attività previste dal programma nucleare vengano riconosciuti in coerenza con la normativa vigente, nel rispetto dei principi generali di efficacia produttiva ed efficienza economica ed esclusivamente se riferiti al perimetro oneri nucleare (articolo 2, comma 1); tra i costi riconoscibili del programma nucleare rientrano i “costi generali efficientabili” tra i quali rientrano costi esterni e di personale così come specificati nel medesimo allegato A (articolo 1 e articolo 2, comma 2);
- i commi 1 e 2 dell’articolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel prevedono che ai fini del riconoscimento dei costi generali efficientabili, l’Autorità, all’inizio del periodo di regolazione (nel caso di specie 2013-2016) definisca un valore base di riferimento il quale viene determinato prendendo a riferimento i costi generali efficientabili di un anno base che, di norma, è il penultimo anno del precedente periodo di regolazione (2011), aggiornati per l’inflazione;
- con la deliberazione ARG/elt 103/08 l’Autorità ha approvato l’Allegato B, recante le disposizioni in materia di separazione contabile per la SO.G.I.N., ai fini di una corretta rendicontazione degli oneri nucleari, con validità a decorrere dall’esercizio 2008;
- l’articolo 6 dell’Allegato B alla deliberazione ARG/elt 103/08 prevede che SO.G.I.N. rediga i conti annuali separati (di seguito: CAS), riservati all’Autorità, comprendenti:
 - “ a. stato patrimoniale base, con indicazione dettagliata delle diverse voci dell’attivo e del passivo delle singole attività, dei singoli servizi comuni e funzioni operative condivise senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e funzioni operative condivise;*
 - b. stato patrimoniale ripartito, con indicazione dettagliata delle diverse voci dell’attivo e del passivo delle singole attività con l’integrale attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e funzioni operative condivise;*
 - c . conto economico base, con indicazione dettagliata delle diverse voci che lo compongono, dei singoli comparti, raggruppati per attività, dei singoli servizi comuni e funzioni operative condivise senza attribuzione alle attività*

e ai comparti dei valori relativi ai servizi comuni e funzioni operative condivise;

d. conto economico ripartito, con indicazione dettagliata delle diverse voci che lo compongono, dei singoli comparti, raggruppati per attività, con l'integrale attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e funzioni operative condivise.”

- l'articolo 7, comma 1, dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 103/08 prevede che, nella redazione dei CAS, di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera d) da parte di SO.G.I.N., le poste economiche connesse a ciascun servizio comune e funzione operativa condivisa, previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, siano attribuite alle attività in funzione del peso del *driver* di attribuzione del singolo servizio comune e funzione operativa condivisa, scelto da Sogin tra quelli di cui alle Tabelle B.1 e B.2, allegate al medesimo Allegato B;
- l'articolo 7, comma 3 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 103/08 prevede che, nella redazione dei CAS, di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera b, da parte di SO.G.I.N., le poste patrimoniali attribuite a ciascun servizio comune e funzione operativa condivisa siano attribuite alle attività in funzione del peso del *driver* di attribuzione del singolo servizio comune e funzione operativa condivisa, scelto dalla stessa SO.G.I.N. tra quelli previsti nelle Tabelle B.1 e B.2, allegate alla deliberazione;
- il comma 4 del citato articolo 7 prevede che eventuali variazioni rispetto agli anni precedenti dei *driver* di attribuzione del singolo servizio comune e funzione condivisa, di cui al precedenti commi 1 e 3, possano avvenire solo nell'ambito dei *driver* previsti nelle citate Tabelle B.1 e B.2 e comunque per casi eccezionali. In tali casi la SO.G.I.N. evidenzia dette variazioni, adeguatamente motivate e ne quantifica l'impatto in termini di costi allocati alle attività e ai comparti;
- con la deliberazione 260/2014/R/eel, l'Autorità ha determinato, a consuntivo, gli oneri nucleari per l'anno 2013;
- con la medesima deliberazione è stato dato mandato, al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori necessari ai fini della determinazione dei ricavi conseguiti da SO.G.I.N. nell'esercizio 2013 (come meglio specificato nel punto 11 del deliberato);
- con nota 13 maggio 2015 (prot. Autorità 15357), il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha comunicato, alla SO.G.I.N., le risultanze istruttorie all'esito degli approfondimenti richiesti dalla deliberazione 260/2014/R/eel e successivamente recepiti nella deliberazione 254/2015/R/eel di determinazione degli oneri nucleari a consuntivo per l'anno 2014;
- con nota 7 agosto 2015 (prot. Autorità 23801), il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha richiesto, alla Sogin, chiarimenti

- in relazione ai CAS 2013, alla quale Sogin ha dato riscontro con nota 15 settembre 2015 (prot. Autorità 26724);
- dai citati approfondimenti istruttori è emerso, anche sulla base delle dichiarazioni rese dalla medesima società, che nei CAS, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013:
 - a) in violazione dell'articolo 7, comma 1, dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 103/08, SO.G.I.N. non ha dedotto le componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione, che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, dalle poste economiche attribuite a ciascun servizio comune e funzione operativa condivisa; in particolare, la violazione riguardante il CAS 2011 ha avuto, come conseguenza, una sovrastima del valore utilizzato al fine del calcolo della base per i costi generali efficientabili riferiti all'anno 2013, per il quale erano stati presi come riferimento, ai sensi del comma 2, dell'articolo 7, dell'Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel, i dati del suddetto CAS, con il conseguente riconoscimento a consuntivo di un maggior ricavo per il medesimo anno, di circa 920.000 euro;
 - b) in violazione dell'articolo 7, commi 1, 3 e 4 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 103/08, SO.G.I.N., per l'attribuzione dei costi del servizio comune "Trasporti e autoparco", ha applicato un *driver* diverso da quello identificato con la Tabella B.2 allegata alla deliberazione ARG/elt 103/08, previsto per il servizio comune "Servizi amministrativi"; in particolare, la violazione riguardante il CAS 2011, ha avuto, come conseguenza, una sovrastima del valore utilizzato al fine del calcolo della base per i costi generali efficientabili riferiti all'anno 2013, per il quale erano stati presi come riferimento, ai sensi del comma 2, dell'articolo 7, dell'Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel, i dati del suddetto CAS, con il conseguente riconoscimento, a consuntivo, di un maggior ricavo per il medesimo anno, di circa 110.000 euro.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità disciplini, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possano essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere

irrogata all'esito del procedimento e che, contestualmente alla notifica della deliberazione di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;

- nei casi di cui al citato art. 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla notifica della stessa:
 - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo, in questo modo, il procedimento sanzionatorio (art. 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (art. 45 del decreto legislativo 93/11 e art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di SO.G.I.N.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la società, avendo generato un errore nel calcolo della base dei costi efficientabili con riferimento all'anno 2013 ha violato disposizioni dell'Autorità volte ad assicurare l'effettività e la certezza del sistema di riconoscimento degli oneri nucleari;
 - con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione non risulta alcuna circostanza rilevante;
 - per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza aggravante o attenuante;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dal bilancio d'esercizio 2014 la società ha avuto ricavi pari a circa 211.853.000 euro.
- gli elementi sopra evidenziati consentano, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 57.600 (cinquantasettemilaseicento)

DELIBERA

1. di avviare un procedimento, nei confronti di SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni, per accertare la violazione delle disposizioni in materia di separazione contabile di cui in motivazione e per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) legge 481/1995;
2. di determinare, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, nella misura di euro 57.600 (cinquantasettemilaseicento);
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta, di cui al punto 4.i. – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato – determini, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b) dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5 della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono

- accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
10. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato con il presente provvedimento;
 11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni, Via Marsala 51c, 00185 Roma e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata sogin@pec.sogin.it nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni